

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 435 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Nicola FALASCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA FALASCO, tesserato della società Ascoli Calcio FC 1898 s.p.a. in qualità di calciatore, indicato nella distinta di gara con il numero di maglia 54, in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pronunciato al 66° minuto dell'incontro della gara Cosenza - Ascoli del 22 gennaio 2022, valevole per il campionato di serie B, una espressione blasfema;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola FALASCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1250,00 (mille duecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Nicola FALASCO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina